

**DELIBERAZIONE 16 DICEMBRE 2025**

**555/2025/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL REGIME DI  
REINTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO ESSENZIALE SARLUX, PER L'ANNO 2026**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1366<sup>a</sup> riunione del 16 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 7 ottobre 2025, 437/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2025, 506/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 506/2025/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), dell'11 novembre 2025, prot. Autorità 77967, di pari data (di seguito: comunicazione Terna);
- la comunicazione di SARAS ENERGY MANAGEMENT S.r.l. (di seguito anche: SARAS), del 28 novembre 2025, prot. Autorità 83754, dell'1 dicembre 2025 (di seguito: comunicazione Saras).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06, valido per l'anno 2026, predisposto e pubblicato da Terna, ai sensi del comma 63.1 della deliberazione 111/06 (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), include, tra gli altri, l'impianto Sarlux di SARAS;
- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo;
- il comma 63.11 stabilisce che:
  - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell'elenco di cui al comma 63.1, l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato dall'articolo 65;
  - la richiesta dell'utente del dispacciamento si consideri accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all'utente entro un termine prefissato;
- con la comunicazione Saras, SARAS ha presentato istanza di ammissione dell'impianto Sarlux al regime di reintegrazione per l'anno 2026, impegnandosi a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione, per il medesimo anno, a un importo non superiore al minore tra i costi fissi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06 e l'importo indicato nella comunicazione medesima.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con la deliberazione 437/2025/R/eel, tra l'altro, è stata approvata, con efficacia limitata all'anno 2025 e con alcune previsioni e precisazioni, la metodologia standard di valorizzazione del principale combustibile della sezione di produzione elettrica dell'impianto Sarlux, rilevante ai fini della determinazione del relativo costo variabile riconosciuto;
- la metodologia di cui al precedente alinea è stata confermata per l'anno 2026 ai sensi del comma 77.66, fatta salva la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica ai sensi del comma 77.67, lettera k); il comma 77.67, inoltre, indica, per l'anno 2026, i criteri per la determinazione dei valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato per il servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18, fatta salva la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica dei

valori delle variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.11;

- con la deliberazione 506/2025/R/eel, l'Autorità, tra l'altro, ha approvato, con efficacia limitata all'anno 2026 e in relazione alle unità di produzione degli impianti essenziali per il medesimo anno, ivi incluso l'impianto Sarlux, le proposte presentate da Terna:
  - ai sensi del comma 64.31, lettera a), in tema di rendimento di cui al comma 64.13, di standard di emissione di cui al comma 64.20 e di valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse);
  - ai sensi del comma 65.3.8, in materia di parametri tecnici tipici, di cui ai commi 65.2, lettera b), 65.3, lettera c), e 65.3.2 (di seguito: parametri tecnici tipici);
- dalla comunicazione Terna e dalla comunicazione Saras emerge che SARAS:
  - in merito ai parametri tecnici tipici, ha indicato i diversi assetti di funzionamento dell'impianto Sarlux che consentono contestualmente di soddisfare sia le condizioni di essenzialità esplicitate da Terna per l'anno 2026 con riferimento al citato impianto sia i vincoli operativi di quest'ultimo, che derivano dalle sue peculiarità sotto il profilo dell'alimentazione e dell'integrazione con il processo industriale a monte (di seguito: assetti di funzionamento);
  - ha esercitato la facoltà di cui al comma 64.30, lettera b), richiedendo di modificare i valori standard di variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto dell'unità di produzione dell'impianto Sarlux per l'anno 2026, ivi inclusa la metodologia standard di valorizzazione del principale combustibile che alimenta la sezione di produzione elettrica del citato impianto.

**RITENUTO CHE:**

- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, sia possibile valutare positivamente l'ipotesi di procedere ad accogliere, per l'anno 2026 e nei limiti esplicitati nel prosieguo, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione presentata da SARAS con la comunicazione Saras, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che il citato impianto sia assoggettato al predetto regime piuttosto che stabilire che sia escluso dall'elenco degli impianti essenziali e, conseguentemente, liberato dai vincoli di offerta previsti ai sensi degli articoli 64 e 65.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- accogliere, nei termini esplicitati ai successivi alinea, l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata, per l'anno 2026, da SARAS, con la comunicazione Saras, in relazione all'impianto Sarlux;
- prevedere che, per l'anno 2026, i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione relativo all'impianto Sarlux siano non superiori al

minore tra l'importo complessivo dei costi fissi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06 e l'importo indicato nella comunicazione Saras;

- precisare che:
  - in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto finalizzato alla produzione elettrica destinata all'immissione nella rete di trasmissione nazionale, escludendo le partite economiche relative alla generazione di flussi energetici diversi dalla menzionata produzione;
  - il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
  - ai fini della determinazione dei costi variabili riconosciuti, l'energia elettrica rilevante è quella definita dalla disciplina della reintegrazione dei costi di cui alla deliberazione 111/06;
  - la componente del costo variabile riconosciuto di cui al comma 64.11, lettera c), a copertura dell'onere delle quote di emissione da rendere, e i ricavi attinenti all'*Emissions Trading System*, di cui ai commi 65.5 e 65.6, sono calcolati secondo quanto previsto dalla deliberazione 111/06 in relazione all'anno 2026;
- stabilire che, nell'anno 2026, con cadenza compatibile con i vincoli operativi dell'impianto Sarlux, Terna selezioni e comunichi all'utente del dispacciamento del citato impianto l'assetto di funzionamento da applicare allo stesso e che, nella menzionata selezione, Terna massimizzi la differenza tra i proventi dai mercati dell'energia e i costi variabili riconosciuti relativi all'impianto Sarlux, sotto il vincolo di soddisfare le esigenze connesse all'esercizio in sicurezza del sistema elettrico;
- assumere con successivo provvedimento le determinazioni in merito alle istanze, di cui al comma 64.30, lettera b), contenute nella comunicazione Terna e nella comunicazione Saras per la modifica di valori standard di variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto dell'unità di produzione dell'impianto Sarlux per l'anno 2026, ivi inclusa la metodologia standard di valorizzazione del principale combustibile che alimenta la sezione di produzione elettrica del menzionato impianto.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- il presente provvedimento costituisca atto di ordinaria amministrazione, in quanto atto di applicazione, attuazione ed esecuzione di un precedente provvedimento dell'Autorità; la deliberazione 111/06 stabilisce che l'utente del dispacciamento titolare di un impianto essenziale possa chiedere all'Autorità l'ammissione dello stesso al regime di reintegrazione dei costi e che, ove non sia comunicato il provvedimento

di diniego al medesimo utente entro un termine predefinito, l'istanza si consideri accolta

## **DELIBERA**

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione presentata da SARAS ENERGY MANAGEMENT S.r.l., con la comunicazione Saras, in relazione all'impianto Sarlux, per l'anno 2026;
2. di stabilire che, nell'anno 2026, con cadenza compatibile con i vincoli operativi dell'impianto Sarlux, Terna S.p.A. selezioni e comunichi all'utente del dispacciamento del citato impianto l'assetto di funzionamento da applicare allo stesso;
3. di prevedere che, nella scelta di cui al precedente punto 2, Terna S.p.A. massimizzi la differenza tra i proventi dai mercati dell'energia e i costi variabili riconosciuti relativi all'impianto Sarlux, sotto il vincolo di soddisfare le esigenze connesse all'esercizio in sicurezza del sistema elettrico;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, a Terna S.p.A. e a SARAS ENERGY MANAGEMENT S.r.l.;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

16 dicembre 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*